

Il T.A.R. per l'Emilia Romagna - Parma, con sentenza 26/11/2009 n. 792, ha ritenuto che laddove la planimetria del progetto relativo ad un centro culturale di religione islamica evidenzi un locale, pari alla metà della superficie totale disponibile, espressamente destinato a "sala riunioni" dedicata ai fedeli – oltre tutto ospitando il mihrab orientato verso la Mecca –, se ne deve necessariamente evincere la destinazione principale a luogo di culto islamico, con locali accessori per attività sociali e religiose collaterali. In definitiva, le concrete caratteristiche dei locali – indipendentemente dalle intenzioni espresse dagli interessati – vale a dire l'obiettiva idoneità di larga parte della struttura ad ospitare riti religiosi, è in sé sufficiente a farne ravvisare la prevalente destinazione a luogo di culto; non è neppure rilevante che a tale vocazione non sia stato riservato l'intero spazio a disposizione, posto che il modello di moschea, quale si riscontra nei paesi a fede mussulmana, assolve anche compiti diversi da quelli di una chiesa cristiana. Secondo il TAR di Parma, la destinazione d'uso a moschea non rientra tra quelle ammesse dalla normativa di piano del Comune di Parma nella «zona produttiva di completamento - ZP3», ai sensi dell'art. 44 del r.u.e. ed essa non può essere consentita, in deroga agli strumenti urbanistici, in detta "zona produttiva di completamento", poichè la deroga è consentita unicamente nel novero delle diversificate destinazioni d'uso ammesse dal PRG, così osservandosi il corretto rapporto tra destinazioni d'uso dei singoli beni e destinazioni di zona.